



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE N. 14 del 12/05/2020

PRESA D'ATTO MODIFICHE ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO PER IL SERVIZIO DI IDEAZIONE STRATEGICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE LE

IL DIRETTORE

RICHIAMATA la deliberazione di Comitato Istituzionale n. 21 del 04.12.2019 con la quale si approvava l'accordo di collaborazione con il Comune di Arzignano avente ad oggetto la gestione unitaria delle procedure per l'attivazione e gestione in ciascuno degli Enti sottoscrittori del servizio di ideazione strategica , progettazione e realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale e gli indirizzi generali relativamente al servizio che deve essere espletato presso il Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;

VISTO che con deliberazione di giunta del Comune di Arzignano n. 302 del 19.12.2019 veniva approvato il suddetto Accordo tra le parti e definiti i seguenti indirizzi operativi:

- procedura di affidamento conforme alle disposizioni del D.lgs. 50/2016;
- durata biennale del contratto, con eventuale facoltà di ripetizione, ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
- importo annuale del contratto pari a complessivi € 17.000,00, al netto d'IVA, di cui il 70% a carico del Comune di Arzignano e il 30% a carico del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;
- prestazioni del servizio individuate e descritte nella documentazione di gara aggiudicata con determinazione del Dirigente n. 876 del 30.11.2016, salvo aggiornamenti e adeguamenti;
- aggiudicazione dell'appalto del servizio secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. b), del D.lgs. 50/2016.

CONSIDERATO dunque che le modifiche alla bozza dell'Accordo tra le parti riguardano:

- la durata non più triennale ma biennale con eventuale facoltà di ripetizione ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
- l'importo annuale del contratto viene definito per complessivi 17.000,00 € al netto di IVA di cui il 70% a carico del Comune di Arzignano e il 30% a carico del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo;

DETERMINA

1. la presa d'atto delle modifiche relative all'accordo di collaborazione con il Comune di Arzignano avente ad oggetto la gestione unitaria del servizio di ideazione strategica , progettazione e realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale riguardanti i seguenti punti:
 - la durata non più triennale ma biennale con eventuale facoltà di ripetizione ai sensi dell'art. 63, comma 5, del D.lgs. 50/2016;
 - l'importo annuale del contratto viene definito per complessivi 17.000,00 € al netto di IVA di cui il 70% a carico del Comune di Arzignano e il 30% a carico del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.
2. di allegare alla presente l'Accordo suddetto completo della modifiche evidenziate.

Arzignano, li 12/05/2020

ILDIRETTORE
Maule Alessandra / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Visto del Responsabile del Servizio Finanziario di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria impegno indicato nel dispositivo.

Arzignano, li 12/05/2020

ILDIRETTORE
Maule Alessandra / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

Allegato a)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI ARZIGNANO E IL CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN UNICO SOGGETTO A CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI IDEAZIONE STRATEGICA, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE .

L'anno _____ il giorno ____ del mese di _____ , in Arzignano (Vi) presso la sede comunale

tra i signori:

1) Sig. _____ , nato a _____ il _____ , domiciliato per la carica presso _____ il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Arzignano (Vi) avente C.F. _____, nella sua veste di _____;

1) Sig. _____ , nato a _____ il _____ , domiciliato per la carica presso _____ il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse del Consiglio di Bacino Valle Chiampo avente C.F. _____, nella sua veste di _____;

Premesso che:

- L'art. 15 della Legge 241/1990 dispone che le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Interesse di entrambi gli Enti è procedere con l'affidamento all'esterno del servizio di ideazione strategica, progettazione e realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale.
- L'espletamento in modo aggregato della procedura per l'individuazione del soggetto a cui affidare la suddetta attività può garantire maggiore efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, in quanto consente un risparmio delle spese di gestione connesse e conseguenti all'istituzione del servizio oltre che possibili economie di scala relativamente al costo del servizio medesimo a seguito dell'allargamento dell'importo economico a base d'appalto.

In esecuzione delle deliberazioni

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

OGGETTO

1. Oggetto del presente accordo è la gestione unitaria delle procedure per l'attivazione e gestione in ciascuno degli Enti sottoscrittori del servizio di ideazione strategica, progettazione e realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale.

Art. 2

FINALITA'

1. Finalità del presente accordo di collaborazione è quello di rendere la gestione delle attività preliminari, connesse e conseguenti al servizio di cui all'oggetto maggiormente rispondenti ai principi di efficienza, efficacia ed economicità propri dell'azione amministrativa. La gestione unitaria consente, infatti, un risparmio delle spese di gestione connesse e conseguenti all'istituzione del servizio, oltre che possibili economie di scala relativamente al costo del servizio medesimo a seguito dell'allargamento dell'importo economico a base d'appalto.

Art. 3

DURATA

1. La validità del presente accordo di collaborazione decorre dalla data di sottoscrizione e cessa ad ogni effetto alla data di scadenza del contratto di affidamento del servizio in oggetto (previsto di durata biennale, con facoltà di ripetizione), eccetto che per la definizione degli adempimenti conseguenti alla conclusione del servizio che, in ogni caso, devono essere assolti entro i successivi novanta giorni.
2. Il rapporto non potrà essere risolto per volontà delle Parti prima della scadenza del relativo appalto. Nel caso in cui il Consiglio di Bacino cessi le sue funzioni o sia trasformato a seguito di provvedimenti normativi prima della scadenza del presente accordo, automaticamente anche il

servizio in appalto, per la quota parte di interesse del Consiglio di Bacino, cesserà. A tal fine, il contratto di affidamento dovrà contenere esplicita clausola.

Art. 4

COMPITI DEGLI ENTI

1. Il Comune di Arzignano si impegna a:
 - a. assumere il ruolo di stazione appaltante e a svolgere, pertanto, tutte le fasi relative alla gara di appalto, compresa la stipulazione del contratto. Il Consiglio di Bacino delega, pertanto, con il presente atto al Comune di Arzignano tutte le funzioni e attività inerenti e conseguenti;
 - b. individuare il Responsabile del procedimento;
 - c. provvedere al pagamento integrale del servizio nei termini previsti dal relativo contratto di affidamento;
 - d. gestire l'eventuale contenzioso inerente e/o conseguente al medesimo servizio.
2. Il Consiglio di Bacino si impegna a:
 - a. prestare la massima collaborazione per lo svolgimento di tutte le attività attribuite al Comune di Arzignano in virtù del presente accordo;
 - b. individuare un proprio referente per l'esecuzione del contratto con il compito di gestire i rapporti con l'affidatario del servizio per la parte dello stesso di competenza del Consiglio di Bacino, e di fornire esplicita attestazione al Comune di Arzignano in merito alla regolarità dello stesso ai fini dell'erogazione dei corrispettivi;
 - c. trasferire al Comune di Arzignano con cadenza quadrimestrale la quota di propria competenza;
 - d. assumere, sulla base dei criteri di riparto definiti al successivo articolo, ogni onere connesso e/o conseguente alla gestione del servizio.
3. La definizione dei contenuti specifici delle prestazioni richieste oggetto del contratto e delle condizioni da inserire nel capitolato speciale d'appalto, è effettuata congiuntamente dagli Enti i quali possono prevedere anche prestazioni differenziate.

Art. 5

ONERI FINANZIARI

1. Il costo complessivo del servizio, quale risultante dagli esiti del procedimento di aggiudicazione, è ripartito tra gli Enti aderenti al presente accordo come di seguito indicato:
 - a. Comune di Arzignano: 70%
 - b. Consiglio di Bacino: 30%
2. Le parti concordano che l'onere complessivo posto a base di gara non può eccedere € 17.000,00, oltre IVA .
3. Con il medesimo criterio sono ripartiti tra gli Enti tutti gli oneri connessi e/o conseguenti alla gestione del servizio.

ART. 6

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Tutti i dati personali sono utilizzati dagli enti sottoscrittori per soli fini istituzionali, assicurando la protezione e la riservatezza delle informazioni secondo la normativa in materia (Regolamento - UE 2016/679, D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i.). Ciascun firmatario autorizza il trattamento dei dati personali per le finalità del presente Accordo.

ART. 7

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente accordo, che non siano risolte in via amichevole, è competente il Foro di Vicenza.

ART. 8

DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

1. Per quanto non espressamente previsto, si rimanda a specifiche intese operative di volta in volta raggiunte tra gli enti sottoscrittori, con l'adozione, se ed in quanto necessario, di atti appositi da parte dei rispettivi responsabili della gestione, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 9

REGISTRAZIONE

1. Il presente accordo verrà registrato solo in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 26.04.1986, n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il Comune di Arzignano

Il Segretario Generale

Per il Consiglio di Bacino

Il Direttore
